

CASO DI MORALE

Tizio confessore ha davanti a sè un penitente che si accusa di aver profanato le S.S. Specie Eucaristiche. Come deve giudicare? Come deve diportarsi?

1) La profanazione delle SS. Specie Eucaristiche è grave peccato di « sacrilegio », ossia una violazione di cosa sacra. In dottrina si discute se si tratti di un vero sacrilegio reale o se rivesta invece la qualità di sacrilegio personale, poichè nella SS. Eucarestia è personalmente presente « *vere, realiter, substantialiter* » Cristo Gesù. Inoltre, pur essendo considerato unanimemente come il maggior peccato di sacrilegio, non consta che implichi una malizia specifica.

2) La profanazione della SS. Eucarestia è anche delitto quando alcuno « *abiecerit, vel ad malum finem abduxerit, aut retinuerit* » le SS. Specie (can. 2320).

« Butta via » (*abiicet*) le SS. Specie chi le dovesse buttar per terra, sul fuoco, in una fogna, chi le calpestasse, le coprisse di sputi, di immondizie.

« Porta via per un cattivo fine » (*abducit ad malum finem*) le SS. Specie chi togliesse le medesime dal luogo dove si trovano legittimamente (tabernacolo, altare, mano sacerdotale, bocca del comunicante) con uno scopo cattivo di superstizione, di odio di Dio, per venderle, consegnarle a sette atee ecc.... Conserva (*retinet*) per uno scopo cattivo, o personale o inteso da altri, chi, o pubblicamente o privatamente, tiene presso di sè le SS. Specie per una finalità indegna, come sopra. Invece una grave negligenza che dovesse causare la caduta per terra delle SS. Specie, una falsa devozione che spingesse un fedele a togliersi la S. Particola di bocca per conservarla in casa, non raggiungerebbe gli estremi del delitto. Sarebbe al contrario un'opera del tutto meritevole e buona quella di chi, anche laico, portasse via le SS. Specie per sottrarle al pericolo di bombardamento, di incendio, di profanazioni ecc.

3) Tale delitto è punito con diverse sanzioni canoniche; esse sono: a) il sospetto di eresia; b) la scomunica *latae sententiae*, riservata in modo specialissimo alla S. Sede; c) l'infamia di diritto come pena *latae sententiae*; d) per un chierico, la deposizione come pena *ferendae sententiae*.

Il sospetto di eresia in questi casi non produrrà particolari effetti giuridici, poichè solitamente verrà a mancare la monizione e la intimazione dell'Ordinario a norma del can. 2315. L'infamia di diritto è una pena vendicativa gravida di molte restrizioni e dispensabile solo dalla S. Sede (can. 2294). La deposizione è una pena esclusiva per i chierici, che deve essere inflitta dietro regolare processo criminale, con tribunale composto da cinque giudici (can. 1576, § 1, 2°). La scomunica invece è pena medicinale, e i suoi effetti sono descritti nei can. 2259, 2266.

Trattandosi di fedele impube, inferiore ai 14 anni (la donna per una dottrina probabile è a questi effetti equiparata all'uomo) esso è scusato da ogni pena canonica « *latae sententiae* » (can. 2230); se superiore ai 14 anni, ma sotto i 21 anni, è da tener presente che l'età mi-

nore, di regola, diminuisce la responsabilità e tanto maggiormente quanto più ci si avvicina all'infanzia (can. 2204). L'ignoranza della legge, o della sola pena anche gravemente colpevole (non però crassa e supina o affettata) scusa da tutte le pene medicinali l. s., non però dalle pene vendicative (can. 2229). La violenza morale scusa dalle pene l. s. a meno che il delitto non importi disprezzo per la fede, o per l'autorità ecclesiastica o per il pericolo di un pubblico danno per le anime (can. 2229, § 2).

4) Il sacerdote confessore in base a queste precise considerazioni potrà senza difficoltà teoriche risolvere il caso:

a) Se il delitto fu commesso in età inferiore ai 14 anni, non c'è nessuna pena canonica che faccia difficoltà di assoluzione. L'ammissione del penitente alla S. Comunione dovrà essere preceduta regolarmente da un periodo di prova, di vita cristiana intensa ed espiatrice.

b) Se il fedele è sopra i 14 anni e ci fu ignoranza anche della sola pena (ignoranza non affettata, e non crassa e supina), c'è l'*infamia* di diritto, non la scomunica. L'*infamia* di diritto non impedisce per sé di ricevere i sacramenti; e per questo il penitente che sia disposto può essere assolto dal peccato di sacrilegio. La dispensa dalla *infamia* dovrà poi esser chiesta alla S. Sede; però nei casi occulti più urgenti, se il reo dovesse tradirsi nell'osservare la pena con scandalo ed *infamia*, qualsiasi confessore, in foro sacramentale, può sospendere l'obbligo della pena, ingiungendo l'onere di ricorrere entro un mese, se è possibile senza grave incomodo, alla S. Penitenzieria o al Vescovo avente facoltà, e di ubbidire alle sue disposizioni (can. 2290).

c) Se il fedele al tempo del delitto commesso era sopra i 14 anni, conosceva la censura, e non c'era nessuna attenuante, ha incorso nella scomunica e nella *infamia* di diritto. Poichè questa scomunica è « specialissimo modo » riservata alla S. Sede il semplice confessore non ha facoltà di assolvere se non per privilegio, oppure in periodo di morte, a norma del can. 2252, e nei casi più urgenti, a norma del can. 2254. In ciascuno di questi due ultimi casi rimane l'onere del ricorso, *sub poena reincidentiae*, da compiersi entro un mese, salvo il caso di impossibilità. Facendo il ricorso, che di regola va fatto alla S. Penitenzieria, si domanda pure la dispensa dalla *infamia iuris*.

5) Di fronte ad un caso concreto il confessore procuri di conoscere: a) a che età il delitto fu commesso, se in stato di normalità psichica, di propria iniziativa, o col concorso di altri, se con la piena consapevolezza della pena; b) quante volte, se le SS. Specie sono ancora presso il penitente o presso altri, allo scopo di ottenerne il ricupero; c) a quale fine furono usate le S. Specie, soprattutto se per scopi empî e superstiziosi. Dando la assoluzione in caso urgente, salvo il pericolo di morte, e all'infuori di vera urgenza, non dovrà ammettere il penitente alla S. Comunione se non dopo una prova e una vera e salutare penitenza. Nel caso di assoluzione data, nel pericolo di morte per bombardamento aereo, l'obbligo del ricorso è da adempirsi entro sei mesi dalla fine delle ostilità.

Sac. Dott. LUIGI OLDANI

Professore nella Facoltà teologica di Milano